



**D.R. n. 3484 del 12/9/2018**

**Regolamento di Ateneo relativo alla valutazione dei professori ordinari ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento della abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010**

**Art. 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, le modalità ed i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori ordinari, in servizio presso l'Ateneo alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda, a tempo pieno e definito (d'ora in poi anche docenti) ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento della abilitazione scientifica nazionale.

**Art. 2**

*(Modalità di presentazione della domanda)*

1. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori ordinari, di cui al precedente art. 1, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale con il quale viene avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento della abilitazione scientifica nazionale.
2. Il processo di valutazione è avviato con la pubblicazione sul sito web di Ateneo di un apposito avviso del rettore.
3. Gli interessati potranno inoltrare apposita richiesta secondo le modalità indicate nell'avviso, allegando la relazione triennale delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte.
4. Le richieste devono essere presentate entro il termine fissato nell'avviso.
5. La relazione presentata dall'interessato necessaria alla verifica dei criteri (didattica, ricerca, gestionale) dovrà essere vistata dal Direttore del dipartimento e, per i docenti incardinati nelle strutture didattiche speciali, anche dal Presidente delle stesse. Agli uffici preposti e alla commissione è riservato il diritto di richiedere integrazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione allegata e di verificare a campione il contenuto della relazione e della documentazione presentate dagli interessati.

**Art. 3**

*(Commissione di valutazione)*

1. La commissione di valutazione è nominata dal rettore, con proprio decreto, ed è formata da 3 membri effettivi e 3 supplenti, differenziati per macro-aree:
  - a. macro-area PE (Aree CUN: 1, 2, 3, 4, 8, 9);
  - b. macro-area LS (Aree CUN: 5, 6, 7);
  - c. macro-area SH (Aree CUN: 10, 11, 12, 13, 14).
2. La Commissione conclude i propri lavori entro il termine fissato nel decreto di nomina.
3. Non possono far parte della commissione i docenti che partecipano alla procedura.

4. La commissione esprime un giudizio positivo/negativo e redige apposito verbale che viene trasmesso all'amministrazione.
5. Il rettore, accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio preposto, rilascia a coloro che hanno ricevuto valutazione positiva la relativa attestazione.

#### **Art. 4**

##### *(Criteri di valutazione)*

1. Sono oggetto di valutazione l'attività di didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte.
2. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei tre anni accademici precedenti a quello in corso al momento della presentazione della domanda, il docente ha attestato, mediante autocertificazione, lo svolgimento di un monte ore non inferiore a 350 ore, se in regime di tempo pieno, o 250 ore, se in regime di tempo definito, di compiti di didattica assegnatigli nel rispetto dei regolamenti di ateneo vigenti in materia, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e l'attività di verifica dell'apprendimento.
3. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se il docente ha attestato, mediante autocertificazione, il rispetto dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca stabiliti con delibera dell'ANVUR.
4. L'attività gestionale è considerata positiva se il docente ha preso parte, nel triennio solare di riferimento, ad almeno il 70%, su base annuale, dei Consigli della struttura di afferenza per i quali non sia stato assente giustificato.
5. Il requisito di cui al precedente comma 4 è soddisfatto qualora l'interessato abbia ricoperto per almeno un anno (nel triennio precedente) uno dei seguenti incarichi:
  - a. rettore;
  - b. prorettore;
  - c. delegato del rettore;
  - d. senatore accademico;
  - e. direttore del dipartimento;
  - f. direttore di Scuola di specializzazione;
  - g. presidente di corso di laurea;
  - h. componente del Presidio di qualità;
  - i. componente del Nucleo di valutazione;
  - j. presidente della Scuola di medicina;
  - k. consigliere di amministrazione;
  - l. coordinatore di master;
  - m. coordinatore di dottorato;
  - n. coordinatore di tirocinio formativo attivo (TFA);
  - o. presidente della Scuola superiore di Catania;
  - p. presidente di Struttura didattica speciale;
  - q. componente del Comitato di gestione dei centri di servizio;
  - r. direttore di Centro di ricerca;
  - s. componente del Comitato unico di garanzia.

#### **Art. 5**

##### *(Reclami)*

Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso la valutazione negativa gli interessati possono presentare reclamo al rettore entro il termine stabilito nella relativa comunicazione.

**Art. 6**  
*(Disposizione finale)*

Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

*Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo*